

IMPOSTA SUI REDDITI

Accertamento

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Avviso di accertamento

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Onere della prova

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio - Presidente -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30698-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato SCARDIGLI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE LUCA FRANCESCO LUIGI;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1212/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

Svolgimento del processo

che il contribuente B.M. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, che aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Milano, di accoglimento del ricorso da lui proposto

avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009; la CTR, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che il contribuente, socio al 50% della s.r.l. unipersonale "SESSANTADUE", società a ristretta base partecipativa, avesse l'onere di provare che i maggiori redditi accertati nei confronti della società anzidetta per il 2009 non fossero stati da lui percepiti nella misura della sua partecipazione al capitale sociale.

Motivi della decisione

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697 e 2727 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, poteva parlarsi di distribuzione di utili ai soci in una società a ristretta base azionaria solo in presenza di maggiori ricavi in nero, atteso che solo in tale ipotesi poteva ritenersi che maggiori somme di danaro fossero entrate nelle casse della società, con conseguente ragionevole presunzione di distribuzione di somme ai soci, mentre, nel caso in esame, erano stati accertati solo costi non deducibili, dai quali non era dato presumere che nelle casse della società fossero entrate maggiori somme di danaro; l'ufficio avrebbe dovuto comunque offrire ulteriori elementi per far ritenere effettiva un'ipotetica distribuzione di utili ai soci, incombando sull'ufficio l'onere di fornire indici concreti, tali da far presumere che il socio avesse conseguito, pro quota, il maggior reddito accertato nei confronti della società; nella specie, inoltre, non era stato applicato in modo corretto il meccanismo della prova presuntiva, in quanto l'ufficio, se voleva avvalersi dello strumento della presunzione, era tenuto a dimostrare che l'esistenza del fatto ignoto (e cioè il conseguimento, da parte del socio, pro quota, del maggior reddito accertato nei confronti della società) fosse l'unica conseguenza logica della premessa, costituita dall'accertamento in capo alla società di operazioni non deducibili, mentre erano al contrario ipotizzabili conclusioni diverse, quali la creazione di riserve occulte da parte della società, ovvero l'appropriazione indebita di utili da parte di soci disonesti; l'ufficio non aveva pertanto assolto all'onere probatorio su di esso gravante di provare l'effettivo trasferimento diretto od indiretto di utili ai soci; la CTR aveva infine violato il divieto di presunzioni di secondo grado, fondate cioè su altre presunzioni, atteso che, in tal modo, sarebbe diminuito il livello di attendibilità del meccanismo presuntivo, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente;

che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il motivo di ricorso in esame è manifestamente infondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20851 del 2005; Cass. n. 1947 del 2019), nel caso di società a ristretta base partecipativa, qual è, nella specie, la s.r.l. "SESSANTADUE", della quale il ricorrente era socio al 50%, è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi, nonché dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro;

che la giurisprudenza di legittimità è parimenti concorde nel ritenere che non spetta all'ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti (cfr. Cass. n. 32959 del 2018; Cass. n. 16913 del 2020);

che va inoltre rilevato come in ambito tributario i principi civilistici elaborati in materia di predisposizione dei bilanci possono essere legittimamente superati, non essendo l'utile civilistico equiparabile al reddito imponibile e potendo il fisco pretendere che venga fornita la prova della corrispondenza fra operazioni contabili e realtà economiche (cfr. Cass. n. 3009 del 2007); invero il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) facoltizza l'ufficio non solo a valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti, ma altresì a prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio, salva la facoltà di prova contraria riconosciuta alla società;

che, dunque, non è condivisibile la tesi sostenuta del ricorrente, secondo il quale i costi fiscalmente non deducibili non sarebbero equiparabili a maggiori ricavi in nero, sicchè, con riferimento ai primi, non sarebbe ipotizzabile una loro distribuzione ai soci in nero, dovendosi al contrario ritenere che i costi fiscalmente non deducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute;

che, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 4.100,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020